

Zeitschrift: Histoire des Alpes = Storia delle Alpi = Geschichte der Alpen
Band: 27 (2022)

Artikel: Ridefinire diritti, località e risorse naturali attraverso i conflitti istituzionali : un caso di studio nelle Alpi Marittime (Italia, XX secolo)

Autore: Tigrino, Vittorio / Beltrametti, Giulia

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-1053103>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 30.10.2024

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>



Ridefinire diritti, località e risorse naturali attraverso i conflitti istituzionali

Un caso di studio nelle Alpi Marittime (Italia, XX secolo)

Vittorio Tigrino, Giulia Beltrametti

Zusammenfassung – Neudefinition von Rechten, Lokalität und natürlichen Ressourcen durch institutionelle Konflikte. Eine Fallstudie in den Seealpen (Italien, 20. Jahrhundert)

133

Der Beitrag untersucht die aktuelle Fallstudie zum Wiederaufbau einer lokalen Einrichtung zur Verwaltung der Allmende. Das kollektive Eigentum wird häufig mit der Nutzung von Umwelt, Landschaft und «Naturerbe» in Verbindung gebracht – eine Verbindung, die in Italien durch eine Gesetzgebung besiegelt wird, die Gemeingüter zu den zu schützenden «Landschaften» zählt. Die zentrale Frage ist, ob das gemeinsame Ressourcenmanagement heute ein Modell ist, wenn nicht gar eine konkrete Lösung für das Problem der Entwicklung und Aufwertung des ländlichen Raums und des ökologischen Erbes ermöglichen kann.

Commons, conflitti e località

Nel corso di nostre precedenti ricerche ci siamo confrontati con la dimensione giurisdizionale dei *commons*, concentrandoci prevalentemente sull'antico regime, e in particolare sulla transizione tra XVIII e XIX secolo. La nostra attenzione è andata nello specifico ai conflitti su scala locale che hanno riguardato la rivendicazione dell'uso collettivo delle risorse, e che, per certi versi, hanno nel tempo costituito, disgregato e ridefinito i *commons* stessi (useremo questo termine per il valore «universale» e riconoscibile attribuitogli dalla storiografia sul tema – consci che le forme di gestione collettiva e le istituzioni relative sono del tutto eterogenee, nei diversi contesti spaziali e cronologici).¹

Questa complessa evoluzione che riguarda le istituzioni (più o meno formalizzate) di gestione delle risorse collettive, come è noto, è strettamente con-

nessa nel periodo indicato con la formazione dello stato moderno, e con la sua organizzazione istituzionale e amministrativa, e non infrequentemente ha visto prevalere scelte che hanno portato alla liquidazione di molte di queste forme di condivisione. Questo non solo nel senso di una esplicita assunzione da parte dello stato liberale di decisioni politiche, giuridiche e legislative contrarie alla dimensione collettiva della proprietà, ma anche in relazione alle riforme amministrative e territoriali, che hanno definitivamente spinto verso una uniformazione delle forme locali di gestione condivisa delle risorse, arrivando non di rado a una riconduzione del patrimonio collettivo locale al soggetto istituzionale del Comune, così come si è configurato in epoca contemporanea.²

In questo saggio prenderemo però in esame vicende che riguardano in gran parte la seconda metà del Novecento. Anche in tempi più recenti, infatti, gli assetti sociali politici ed economici che ruotano intorno ai *commons* hanno conservato (in Europa, e ancora più in contesti extra-europei) dinamiche di grande complessità. Spesso queste mostrano che i tentativi di rivendicarne la vitalità sono strettamente connessi con la capacità operativa dei gruppi sociali locali che si identificano con essi, anche e soprattutto durante momenti di «transizione» istituzionale. Utilizzando, quale contributo al dibattito internazionale, l'approccio proprio della microstoria italiana, intendiamo dimostrare che la costituzione dei gruppi sociali – e la costruzione stessa della «località»³ – avviene proprio attraverso i processi conflittuali che ruotano attorno alle risorse e alla loro trasformazione – e dunque a dinamiche anche strettamente di natura ambientale.⁴

Nel caso in esame la discussione sul tema passa attraverso l'etichetta degli «usi civici», definibili in generale come diritti perpetui spettanti a una collettività su beni di diversa natura (diritto di pascolo, di alpeggio, di fare legna, di raccogliere foglie e bacche e in alcuni casi anche di falciare e seminare), per lo più legati al sostentamento. In un'accezione più ampia gli usi civici sono anche diritti proprietari, sia su terreni privati che demaniali, come vedremo più avanti. La percentuale di suolo italiano ancora gravata da essi è molto alta (certamente più del 10 per cento del territorio nazionale).⁵ Ciò non significa che l'attuale importanza di queste terre e di queste pratiche sia comparabile alla rilevanza economica, sociale e ambientale avuta in passato, ma la loro mera «sopravvivenza» rivela l'interesse storico – nonché antropologico – di queste forme di gestione e possesso.

Fra i diversi casi regionali, tuttavia, esistono differenze sostanziali che riguardano la relazione fra le realtà collettive e le istituzioni che le gestiscono, riconducibili anche alla frammentata storia nazionale. Alla radice di questa varietà si situa la natura giuridica delle terre su cui sono esercitati i diritti d'uso collettivi. In generale, nel nord Italia antiche istituzioni come le regole, le ser-

vitù, le vicinie, le società degli antichi originari, le comunelle hanno rivendicato nel tempo la loro natura privatistica (spesso intra o sopra comunale),⁶ mentre le università agrarie diffuse in particolare al centro-sud si sono misurate con il dibattito intorno alla loro natura pubblicistica, essendo radicate nell'esercizio di diritti d'uso su terre già feudali o di proprietà ecclesiastica. La gestione delle proprietà collettive identificabili, per precise ragioni storiche a cui accenneremo, come beni dei Comuni amministrativi è dunque molto diversa rispetto a realtà in cui le risorse sono utilizzate da collettività di aventi diritto costituite in corpi diversi dalle municipalità, la cui esistenza o sopravvivenza è dovuta proprio alla partecipazione collettiva.

In questo saggio prenderemo in esame il caso del Piemonte, una Regione che conta più di 1200 Comuni e che presenta una storia di *découpage* territoriale che ha visto non di rado conservare in epoca contemporanea molte delle comunità di antico regime.⁷ Qui, a fronte di un'alta percentuale di Comuni in cui sono attestati usi civici,⁸ si contano solo poche istituzioni collettive per la gestione delle risorse naturali che non siano identificabili con un Comune.⁹ Alcune sono molto antiche, come il Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino (Vercelli), che risale al 1275;¹⁰ altre più recenti, come l'ASBUC, Amministrazione separata dei beni di uso civico di Andonno, Frazione del Comune di Valdieri (Valle Gesso, Alpi Marittime sud-occidentali, provincia di Cuneo), oggetto di questo saggio, che invece, così come si presenta oggi, risale alla metà del XX secolo.¹¹

Il caso dell'ASBUC di Andonno ha attirato la nostra attenzione non solo per la sua costituzione molto recente, ma anche per la particolare storia della sua nascita (o rinascita). Come detto, infatti, in un'area in cui le competenze sui beni collettivi sono state quasi interamente incardinate nell'amministrazione pubblica rappresentata dal Comune, storie atipiche come quella di Andonno risultano essere molto rappresentative e possono aprire interessanti prospettive analitiche.¹² Si tratta infatti della recente re-istituzione di un sistema di gestione collettiva che risale a secoli fa, legata a pressioni ambientali – o meglio, ambientaliste – provenienti dall'esterno (una miniera prima, una cava di cemento poi) e all'interesse della comunità locale che ha promosso azioni di rivendicazione giurisdizionale, mostrando un interessante esempio di «creatività giuridica». Andonno offre un esempio contemporaneo, non solo della produzione locale di diritti legati alla terra attraverso un conflitto giurisdizionale, ma, in un senso più ampio, della costruzione (o ricostruzione) della località stessa.

Questa storia complessa, che si riflette anche nell'abbondanza di fonti documentarie disponibili, è costituita da dinamiche istituzionali discontinue ed è caratterizzata da forti conflitti con le comunità limitrofe riguardo a questioni di confini (e di risorse, spesso gestite in modo promiscuo). Il ruolo del con-

flitto, nella nostra prospettiva analitica, risulta cruciale per definire i protagonisti locali del possesso e uso delle risorse comuni e, allo stesso tempo, per fornire una qualificazione delle pratiche sociali e ambientali legate alla gestione e «attivazione» delle risorse naturali, intendendo con questo che le risorse ambientali di un dato luogo devono essere interpretate e analizzate all'interno della loro relazione con la comunità che le ha utilizzate nel corso dei secoli, contribuendo alla loro creazione e trasformazione.¹³

Dopo un primo inquadramento del tema dei *commons* nello specifico contesto italiano, analizzeremo il caso di Andonno alla luce delle dinamiche amministrative e circoscrizionali dei comuni della Valle Gesso (istituiti, sciolti e ricostituiti nel corso del tempo, a seguito di decisioni delle istituzioni centrali) e ci concentreremo infine sul recente conflitto – riattivatosi negli anni Novanta del Novecento – riguardante la gestione di terreni comuni situati sul versante montano alle spalle del nucleo abitato.

136

Il dibattito sui *commons*: istituzioni e pratiche locali

Il tema dei *commons* ha conosciuto nel dibattito storiografico una particolare declinazione relativa alla sua rilevanza nella storia delle terre alte (per l'Italia: Alpi e Appennini).¹⁴ L'attuale successo della categoria è noto,¹⁵ ma, quantomeno nel caso italiano, sembra avere ancora poca rilevanza nella corrente applicazione delle politiche di gestione rurale e ambientale¹⁶ e questo nonostante le implicazioni delle trasformazioni di queste forme di proprietà sulle dinamiche ambientali, come tenteremo di mostrare, siano evidenti. Ciò è certamente legato al fatto che, come detto sopra, questi «altri modi di possedere» sono stati oggetto in passato (fin dall'antico regime, e poi più fortemente a partire dal XIX secolo) di un'opposizione crescente, nella teoria e nella pratica, che li vedeva come obsoleti rispetto alla forma più piena e moderna di proprietà stabilita tra la fine dell'antico regime e il XIX secolo, sotto l'influenza, in particolare, delle teorie economiche liberali.¹⁷ Si tratta dunque di prendere in considerazione una traiettoria storica in cui la definizione dei diritti d'uso e di possesso si interseca inestricabilmente con quella dei diritti di proprietà, più o meno piena, e in cui la relazione tra «il dominio» e «le cose»¹⁸ ha avuto a lungo un ruolo fondamentale, e di ridare allo stesso tempo valore interpretativo alla funzione sociale e ambientale della proprietà.¹⁹

Porre attenzione ai contesti specifici sventa il rischio di fraintendere le dinamiche storiche legate a forme di sfruttamento delle risorse che sono spesso molto complesse. Nel caso italiano, ad esempio, dove la presenza della proprietà collettiva è ancora oggi notevole (come detto si tratta di circa un decimo del

territorio nazionale, una proporzione che in passato era esponenzialmente più alta), tutte le discussioni sul tema vengono spesso ricomprese sotto la categoria – moderna e talvolta fuorviante – degli usi civici. Questi sono definiti in Italia da un lungo e tardivo processo legislativo, culminato in epoca fascista con la prima legge nazionale organica in materia, la 1766/1927 (conversione in legge del Regio decreto 751/1924 sul riordinamento degli usi civici), che ha sancito un processo di riforma e razionalizzazione iniziato già nel secolo precedente. La legge, che ha introdotto diversi criteri di assegnazione a categoria delle terre in base a principi di produttività agricola, distingue gli usi civici esercitati su proprietà privata da quelli goduti su terre pubbliche (comunitarie, comunali, statali), i cosiddetti «demani civici», che sono appunto quelli di cui tratteremo nel presente saggio.²⁰

Nelle zone di montagna, come quella in esame, i pascoli e i boschi erano tradizionalmente sfruttati in modo multiplo ed erano aree su cui si intrecciavano molteplici diritti d'uso e di proprietà, esercitati da diversi gruppi sociali: la loro classificazione o assegnazione a categoria prevista dalla legge non era quindi una questione di facile soluzione e i tentativi di applicazione normativa hanno provocato, a partire da quel momento, anche per via di disposizioni che tendevano a interpretare in modo omogeneo, sul territorio nazionale, realtà locali molto diverse tra loro, numerosi conflitti giurisdizionali, che spesso non sono ancora stati risolti.

I «demani civici» costituiscono una forma particolare di proprietà condivisa e sono nella disponibilità degli abitanti di un luogo; il Comune in cui si trovano ha, o meglio dovrebbe avere, in quanto persona giuridica, solo una funzione rappresentativa della comunità titolare (assumendo l'amministrazione, ma non la proprietà dei beni). Come detto, ciò avviene in particolare quando la comunità «storica» non coincide con l'intera popolazione del Comune stesso, ma, come nel caso di Andonno, con coloro che risiedono e si identificano con una delle sue circoscrizioni territoriali (la Frazione, in questo caso), oppure, in altri casi, con una parte della comunità, cioè gli «originari» di un luogo, definiti tali per nascita o per diritto parentale. Nella complessa realtà delle cose, l'elenco degli aventi diritto – pur corrispondendo a processi di costituzione giuridica endogeni – può intrecciare la categoria dei residenti con la categoria degli originari. Rapporto agnaticio e rapporto di incolato si trovano spesso sovrapposti: nel caso di Andonno, benché nello Statuto dell'amministrazione separata dei beni di uso civico (ASBUC), su cui torneremo, si faccia riferimento ai «cittadini anagraficamente residenti nella Frazione di Andonno (vincolo di incolato)», al momento della sua prima formulazione, era stato deciso di non formalizzare l'elenco degli aventi diritto, per non vincolare i diritti d'uso delle terre comuni a un principio (che d'altra parte è storicamente attestato) di inclusione/esclusione.

Le dinamiche legate alle esperienze di proprietà collettiva sono spesso associate alla gestione dell'ambiente, del paesaggio e del «patrimonio naturale», connessione che in Italia è consolidata dalla legislazione, che include i beni di proprietà collettiva tra i «paesaggi» da salvaguardare.²¹ Queste, comunque siano declinate, hanno in effetti avuto un ruolo cruciale nel plasmare l'attuale paesaggio rurale italiano, ma la loro genesi, organizzazione e struttura storica sono state ancora poco studiate. La questione centrale – di carattere decisamente applicativo – che cerchiamo di affrontare attraverso il caso studio di Andonno, è se la gestione comune delle risorse possa oggi offrire un modello di riferimento, se non una soluzione concreta, al problema dello sviluppo e della valorizzazione delle aree rurali e del patrimonio ambientale.

Certamente in questa sede importa soprattutto ragionare sul rapporto storico tra gestione collettiva e attivazione delle risorse: in che modo le forme di proprietà hanno contribuito ad esiti diversi di attivazione delle risorse ambientali? E quanto la proprietà condivisa può essere letta – come a volte avviene – come elemento di sostenibilità, di buona gestione, di conservazione della biodiversità? Se concordiamo sul fatto che questa implicazione esiste, dovremmo allora anche ammettere che la ricerca storica è in particolar modo necessaria per approfondire la comprensione degli effetti concreti, a lungo termine, delle pratiche legate alle nostre risorse ambientali. L'accento, nella nostra proposta, andrebbe posto sulla ricostruzione delle pratiche di attivazione e sui loro effetti storico-ecologici, piuttosto che sulla discussione retorica – recepita e ribadita anche normativamente – della loro «conservazione».²² Lo studio dei processi storici delle forme locali di proprietà, trasformazione degli usi, organizzazione e diritti di accesso alle risorse permette la ricostruzione di una storia non lineare dell'uso dei beni comuni, dove il conflitto e la negoziazione giocano un ruolo complementare e fondamentale nel garantire dinamiche sociali funzionali e un accesso duraturo alle risorse ambientali.²³

L'analisi delle controversie giurisdizionali e la decifrazione delle pratiche di gestione collettiva e dei saperi locali paiono dunque essere i dispositivi concettuali e metodologici più adatti a un'interpretazione contestuale del tema.²⁴ In primo luogo consentono di recuperare informazioni sulle forme di gestione altrimenti inaccessibili, anche per la scelta del tipo di fonti documentarie da impiegare nella ricerca, e in secondo luogo – ciò che è di grande rilievo dal punto di vista analitico e interpretativo – dimostrano che il conflitto è storicamente una forma di gestione e di rivendicazione di pratiche di uso, e non un elemento meramente disturbante o negativo, né tantomeno un semplice fattore endemico che caratterizza i rapporti tra comunità nel corso della loro storia. Si tratta di una proposta alternativa a quella che oggi gode di maggior successo in Europa e a livello internazionale, la corrente neo-istituzionalista, che d'altra

parte ha fornito una copiosa e interessante produzione sul tema, elaborando anche nuove categorie analitiche, come quella di «azione collettiva».²⁵ In questa prospettiva, i *commons*, definiti e classificati con accuratezza utilizzando eminentemente categorie sociologiche ed economiche, sono spesso visti come istituzioni statiche, che trovano nella capacità di armonica autoregolamentazione una chiave per il successo e la durata: le istituzioni funzionanti sono quelle che garantiscono il contenimento dei rischi, la «delimitazione» delle risorse, una chiara formulazione dei requisiti di accesso e di utilizzo e la penalizzazione delle trasgressioni – in altre parole, operano e progrediscono solo se sono in grado di rimuovere i conflitti.²⁶ Questa visione, anche nel suo tentativo di applicazione alla ricerca storica, ha dunque trascurato il ruolo giocato dalla controversia nella creazione delle varie forme di proprietà collettiva, principalmente – come si è detto – per il fatto che, nella cornice predisposta a livello internazionale dagli scienziati sociali (e che informa questa nuova fase di studi), il conflitto è stato esplicitamente identificato come uno dei fattori di crisi della gestione condivisa delle risorse.²⁷

Proveremo invece a utilizzare il nostro caso di studio per leggere in maniera alternativa la discontinuità delle strategie d'uso dei beni collettivi, le controversie sulla proprietà, la conseguente confusione giurisdizionale, le ambiguità nella definizione degli usi e ancor più l'apparente instabilità dei sistemi di accesso alle risorse: sono queste infatti le peculiarità che caratterizzano la storia di un sistema secolare che ha modellato il paesaggio delle aree montane. Il conflitto – come nel caso di Andonno – si rivela un elemento strategico sia per la costante ridefinizione e conservazione dei diritti collettivi che implica, sia per le possibilità che offre allo storico di «certificare» attraverso un vasto corpo di fonti e testimonianze documentarie la ricostruzione delle pratiche di condivisione, anche quelle più antiche e altrimenti difficili da identificare.²⁸

Le rivendicazioni proprietarie possono essere interpretate come una continua produzione (o conferma) di diritti e chiare forme di organizzazione locale. E questo non solo in epoca moderna, come è stato dimostrato dalla storiografia di antico regime, ma anche nel passato recente (o addirittura nel presente).²⁹ Questo risulta infatti essere ancora vero, anche se per tutto il XIX secolo (proseguendo poi nel XX) le soluzioni proposte per risolvere le controversie sui beni comuni vanno – con l'obiettivo di un uso più razionale (ed economico) – nel senso di una progressiva classificazione e suddivisione, identificando i «reali» proprietari, assegnando diritti di proprietà ai beni e alle risorse e definendo il loro status «ambientale». La condanna delle forme collettive di proprietà, giudicate improduttive e antieconomiche, è praticamente unanime e nel corso del XIX secolo è ribadita da giuristi, economisti, agronomi e funzionari incaricati delle politiche agricole. L'età del liberalismo economico ha ceduto il passo (per

usare le parole di Paolo Grossi) all'«assolutismo giuridico più rigido e inaudito», cancellando la precedente fase di pluralismo giuridico conclusasi con l'antico regime. A partire dal XIX secolo, il diritto si identificherà solo con il diritto ufficiale, diventando sempre più formalizzato: si allontana così dal «territorio dei fatti» e viene espropriato della capacità e della possibilità di produzione giuridica della società.³⁰ Lo studio di specifici casi di gestione collettiva delle risorse può allora essere visto come un'eccellente opportunità non solo per discutere il presunto inaridimento giuridico del XIX e XX secolo, ma anche per mostrare che in alcune forme di negoziazione collettiva (anche, e principalmente, conflittuale) la produzione sociale di diritti è ancora chiaramente riconoscibile anche dopo la fine dell'antico regime.

Alla scala locale di analisi, il dialogo tra le istituzioni e i gruppi sociali locali mostra alcune incongruenze interessanti e le azioni o le rivendicazioni non possono sempre essere interpretate in modo lineare. Attraverso il nostro caso di studio vorremmo evidenziare il ruolo attivo delle comunità locali, il rapporto che le loro rivendicazioni collettive hanno con la legittimità storica, ma anche le forti discontinuità che caratterizzano la relazione con le risorse che «attivano», contribuendo così a creare il paesaggio locale.

Questa relazione è stata profondamente modificata dall'insorgere di nuove pressioni, alcune di carattere generale – riforme politiche e giuridiche, ma anche fattori come lo spopolamento – e altre particolari, come, nel nostro caso studio, lo sviluppo dell'attività mineraria e di estrazione, attività storicamente già presente ma che a partire dal XX secolo ha conosciuto un consolidamento imprenditoriale su larga scala dall'impatto ambientale decisamente rilevante.

Il caso studio di Andonno:

valore e uso della storia nelle rivendicazioni proprietarie collettive

Per tutta l'età moderna e oltre Andonno è attestata come comunità autonoma (così per esempio è inquadrata dall'Intendenza sabauda nel XVIII secolo). Nel 1928, in occasione delle riforme fasciste sulle circoscrizioni comunali, viene però incorporata al Comune di Valdieri, di cui fa parte ancora oggi.³¹ Come vedremo, è solo grazie a queste particolari dinamiche amministrative che la Frazione ha potuto riappropriarsi della gestione collettiva e partecipativa dei beni civici dell'ex Comune. La rivendicazione della «vecchia comunità» si basa sull'asserzione secondo la quale i beni appartenenti al Comune soppresso (in questo caso Andonno) non diventano proprietà del Comune che lo assorbe (nella fattispecie Valdieri): il nuovo Comune può assumere l'amministrazione

ma non la proprietà dei beni. In Italia, e in particolare nelle regioni di montagna, conflitti simili hanno scritto la storia delle località, arrivando spesso al presente senza aver trovato una soluzione amministrativa, gestionale, giuridica o giurisdizionale.³² Il caso di Andonno è significativo perché, a causa di particolari eventi storici e dinamiche sociali locali, gli abitanti della Frazione hanno deciso di «attivare» le disposizioni della legge del 1927 decenni dopo la sua promulgazione e costituirsi così come entità con capacità giuridica. Questo è stato possibile grazie al riconoscimento di «antichi diritti», gli usi civici appunto, tutelati «per il beneficio generale della collettività frazionale, attraverso la gestione, la conservazione e la valorizzazione dei beni, anche per la sua valenza paesistico-ambientale».³³ Questa interessante operazione di ricostruzione storica di un'amministrazione frazionale «espressione» dell'antica comunità autonoma, è stata condotta sia intorno ai diritti sullo sfruttamento dei boschi di faggio e sulla raccolta delle erbe (in particolare la lavanda), che intorno al reclamo dei diritti economici provenienti dalle attività minerarie (risarcimento dei danni e per uso indebito delle aree soggette a uso civico utilizzate per le attività di cava). Tale rivendicazione era dotata di una certa forza giuridica, perché per la legge italiana gli usi civici sono inalienabili ed è possibile negoziarne l'esistenza solo attraverso la conciliazione in tribunale; gli usi civici sono anche inusucapibili (non è possibile rivendicarne l'appropriazione per il loro mancato esercizio nel tempo) e i diritti che li riguardano non hanno limitazioni temporali né sono soggetti a prescrizione.

La storia del Comitato dell'ASBUC è iniziata in ritardo rispetto all'obbligo dettato dalla legge 1766/1927, il cui articolo 26 recita: «I terreni di uso civico dei Comuni e delle frazioni e quelli delle associazioni, sia che passino ai Comuni od alle frazioni, sia che restino alle associazioni stesse, debbono essere aperti agli usi di tutti i cittadini del Comune o della frazione [...]. I terreni suddetti di originaria appartenenza delle frazioni e gli altri che ad esse passeranno in seguito ad affrancazione o per effetto dell'art. 25, saranno amministrati dalle medesime, separatamente da altri, a norma della legge comunale e provinciale, a profitto dei frazionisti, qualunque sia il numero di essi [...]».³⁴

Nel 1953 la Prefettura di Cuneo, quale organo periferico dello Stato, aveva costituito il Comitato nominandone membri tre residenti di Andonno, al fine di definire lo scioglimento dell'uso promiscuo e l'accesso ai terreni sui quali erano ancora presenti usi civici, tra la Frazione di Andonno e altre Frazioni e Comuni limitrofi (il capoluogo Valdieri non era ancora coinvolto): l'urgenza che l'amministrazione statale, ancora nel corso del XX secolo, mostra, più in generale, nel cercare di limitare la promiscuità degli usi tra comunità o Frazioni che non corrispondono alla stessa amministrazione, è indice di come, in materia di beni comuni, il «disordine» amministrativo o la porosità di confini e usi sia

sempre percepito come un elemento negativo, e un potenziale motore di conflitti.³⁵ Tuttavia il Comitato, la cui creazione era stata richiesta all'epoca da un ufficio statale, è rimasto inattivo per molti anni, fino a quando nuovi problemi e nuove opportunità hanno riaperto l'interesse degli abitanti per la gestione delle risorse collettive.

In valle Gesso, cosa non insolita nelle zone alpine, sono stati documentati secoli di attività mineraria e di prelievo di materiale lapideo.³⁶ A metà del XVIII secolo, in uno dei suoi rapporti, l'intendente sabaudo cita una leggenda locale su una miniera d'oro, ma è probabile che questa non fosse che un riferimento generico alla ricchezza mineraria della zona.³⁷ In ogni caso, durante tutto il XIX secolo, le risorse rilevanti risultano essere quelle agro-silvo-pastorali (pascolo del bestiame, raccolta di legna e pratica di coltivazioni temporanee).³⁸ A metà del XX secolo, al culmine dell'industrializzazione, la zona comincia ad essere sfruttata più intensamente e la Frazione inizia a sperimentare dinamiche conflittuali tra risorse «nuove» e «tradizionali». Due società minerarie, che presto diventano protagonisti locali chiave, iniziano ad operare nella zona: Italcementi sul Monte Cros e Cementir sul Monte Saben. L'Italcementi era presente nella zona fin dagli anni Cinquanta. In valle, oltre a quella sul Monte Cros (calcare), aveva anche un'altra cava ed entrambe erano collegate al cementificio di Borgo San Dalmazzo, il paese all'ingresso della valle. D'altra parte, la Cementir aveva stipulato a metà degli anni Sessanta una convenzione con il Comune di Valdieri per lo sfruttamento delle pendici del monte Saben. Il calcare da qui estratto avrebbe dovuto rifornire la cemeniteria di Arquata Scrivia, distante oltre 200 chilometri. La società, che dava lavoro a pochi abitanti della valle rispetto all'Italcementi, aveva chiuso l'attività estrattiva negli anni Novanta, nel pieno delle battaglie ambientali, dopo aver fatto ricorso contro la Regione, il Commissariato agli usi civici³⁹ e il Comune di Valdieri per aver negato la concessione di un cambio di destinazione d'uso temporaneo ai «terreni comunali con usi civici». Numerose associazioni ambientaliste, guidate da Legambiente (una delle più importanti associazioni ambientaliste italiane, che in questa occasione aveva anche presentato un esposto sul caso alla Procura della Repubblica di Cuneo) e riunite nel neonato Comitato Difesa Valle Gesso (1996) avevano protestato contro l'ipotesi di rinnovo della convenzione con Cementir, e soprattutto contro la sospensione anche temporanea dei diritti d'uso dei terreni interessati dagli scavi, come strumento di tutela ambientale della Valle e soprattutto della riserva naturale di *Juniperus Phoenicea* del Monte Saben, specie protetta «mediterranea» che cresce su terreni calcarei. La protesta ambientale – che in quegli anni andava precisando la sua connotazione politica – si basava in realtà su dinamiche ancora più ampie; proprio in quegli anni, infatti, il sito era stato inserito dalla Regione Piemonte nel programma Bioitaly del Ministero dell'Am-

biente tra i siti-biotipi di importanza comunitaria in previsione della loro valutazione da parte dell'Unione Europea per la costruzione della rete Natura 2000 prevista dalla Direttiva Habitat 92/43 EE.

All'epoca il Comitato frazionale non era più attivo, ma il nuovo conflitto ambientale appena sorto e la pretesa di inibire gli usi civici («il pascolo della popolazione locale, la raccolta della lavanda, delle erbe medicinali e dei prodotti del sottobosco, il taglio delle piante e l'asportazione delle quantità di pietra necessarie alle fabbriche del comune»)⁴⁰ a fini estrattivi spingeva l'istituzione a riattivarsi. Tra il 1997 e il 1998, il Comitato Difesa Valle Gesso e il Comune di Valdieri chiedono e ottengono dal Consiglio Regionale (che dagli anni Settanta ha assunto le competenze amministrative sugli usi civici, lasciando al Commissariato quelle giurisdizionali) di indire nuove elezioni per la costituzione del Comitato, lamentando il rischio che l'estrazione della ghiaia potesse limitare o addirittura negare i diritti collettivi di pascolo, di raccolta della lavanda e delle erbe officinali, e di taglio della legna. Dalla prospettiva della contestualizzazione storica, tuttavia, non si può non notare che la Frazione, rinata come amministrazione separata grazie alla rivendicazione della gestione delle sue risorse ambientali, rivendica a fine anni Novanta il diritto a pratiche residuali di un ormai lontano passato agro-silvo-pastorale. Per un confronto tra la narrazione locale e la documentazione storica disponibile, è per esempio significativa la lettura di un catasto del 1699 in cui, nella ricognizione generale del territorio, le varie aree sono elencate secondo precise classificazioni di valore – e di reddito –: campi, vigneti, prati, castagneti, faggete, pascoli e – infine – «rocche e rovine inutili».⁴¹ È proprio intorno a queste «rocche inutili» che la Frazione, ormai lontana dalle sue passate pratiche su campi, pascoli e boschi, si ricostituisce come comunità, rivendicando diritti che riacquistano forza e valore solo nella loro reinterpretazione ambientale. Altrettanto interessante per l'analisi delle risorse ambientali è il catasto napoleonico francese del 1807 «per masse di coltura»,⁴² che traccia confini tra aree omogeneamente coltivate senza tenere conto delle divisioni proprietarie, basando su questo la valutazione dei redditi. Da quest'opera di catastazione, si evince che l'agricoltura e l'allevamento fossero le principali fonti di sostentamento; particolare considerazione è poi rivolta alla gestione dei boschi: la rappresentazione grafica distingue aree boschive (*bois futaie*) e aree soggette a ceduzione (*bois de taillis*), ben distinte dalla coltivazione del castagno (*chataigneraie*) alla quale si presta particolare attenzione, non solo nella resa cartografica, ma anche dal punto di vista fiscale.⁴³

Nel XX secolo, nondimeno, l'emergere dei problemi legati alle cave, aggravati dalla complessità degli attori sociali coinvolti, porta a una nuova interpretazione delle risorse ambientali e a una revisione della gerarchia di usi e diritti.⁴⁴ Nel settembre 1997 la Giunta regionale – nel pieno delle vertenze ambientali

in Valle Gesso – aveva incaricato tre professionisti del Politecnico di Torino di fare una relazione tecnica sulla «questione cava» e sugli usi civici nel Comune di Valdieri.⁴⁵ I redattori del rapporto proponevano uno sfruttamento misurato della cava, con l'obbligo per l'impresa di ripristinare l'ambiente, tenendo conto della regolazione delle acque, del recupero dei versanti e della protezione di tutte le specie vegetali. Qualora il godimento degli usi civici avesse dovuto essere sospeso a causa dell'attività estrattiva, questi avrebbero dovuto essere riattivati, anche in considerazione del loro ruolo cruciale – riconosciuto dalla legge – nella tutela ambientale.⁴⁶ Prendendo atto dell'«eccezionale valore storico e ambientale» di Andonno i tre esperti (un geologo, un ingegnere minerario e un territorialista) non possono non notare che gli abitanti di Andonno sono per la maggior parte residenti effettivi (con un'età media relativamente bassa), che hanno ristrutturato le loro case e che lavorano nella vicina Borgo San Dalmazzo o a Cuneo: la riattivazione della Frazione sembra quindi avere un effetto di contrasto al fenomeno dello spopolamento della montagna. Nella loro relazione registrano inoltre che si sono sviluppate iniziative di agricoltura di montagna specializzata, affermando l'evidenza «ecologica» delle buone pratiche ambientali.

La rinascita del Comitato accende nel tempo nuovi conflitti con l'amministrazione locale di Valdieri, cioè il Comune. In gioco vi erano risorse economiche (come avevano precisato i tre esperti che avevano redatto la relazione del 1997, l'attività di cava che Italcementi avrebbe continuato sul Monte Cros richiedeva un risarcimento per danno ambientale e perdita d'uso dei diritti civici, da utilizzare per opere generali), oltre a questioni giuridiche più complesse. I verbali dei consigli comunali di Valdieri nei primi anni 2000 mostrano accese dispute sulla questione della compensazione, che il Comitato intendeva utilizzare per i propri scopi e alla quale, evidentemente, il Comune voleva avere accesso. Nel 2001, reagendo all'iniziativa dell'ASBUC di redigere un proprio Statuto, il Comune di Valdieri, ritenendo che la definizione di «regolamento» fosse sufficiente e che la necessità di uno Statuto fosse eccessiva, si è rivolto ad uno studio legale per un parere in merito.⁴⁷ Secondo l'opinione dell'avvocato la Frazione è un'entità senza personalità giuridica, anche se ha autonomia finanziaria e amministrativa, e la titolarità dei diritti di uso civico è attribuita più precisamente agli abitanti della Frazione, e non alla Frazione stessa. I Comitati frazionali chiamati ad amministrare i beni e i diritti della Frazione hanno sì «capacità» giuridica ma non «personalità» giuridica. Pertanto, il parere legale sosteneva che non fosse opportuno che la Frazione avesse un proprio Statuto, dal momento che il Comitato frazionale non poteva essere assimilato a una associazione agraria (enti che hanno invece personalità giuridica). D'altra parte, a parere dell'avvocato, non c'era nessun ostacolo a che il Comitato regolasse l'esercizio dei diritti

di uso civico o fissasse delle regole per il proprio funzionamento. L'avvocato contestava anche l'iscrizione in un elenco speciale degli aventi diritto a usufruire degli usi civici, non potendo l'elenco avere natura «costitutiva» ma al massimo «ricognitiva» degli abitanti intitolati all'uso. Il Comitato non avrebbe infatti potuto impedire, tramite la redazione di un elenco, l'esercizio dell'uso civico a coloro che, pur non essendo iscritti, si fossero dimostrati titolari del diritto. Il parere legale, citando autorevoli fonti giurisprudenziali, evidenziava che l'unico presupposto per poter godere dell'uso civico è quello di far parte della «comunità indifferenziata di persone legate dal vincolo di *incolato*» (vincolo di co-residenza; l'etimologia latina d'altra parte riconduce al duplice significato di coltivare e abitare, un'accezione di residenza strettamente legata alla terra).⁴⁸ Come detto sopra, la certificazione, tramite l'iscrizione in un elenco, di diritti esclusivi, è considerata rischiosa dal legale, che invita a tenere aperta, per chi se ne fosse dimostrato in diritto, la possibilità di esercitare gli usi civici.

Dopo un lungo dibattito, lo Statuto della comunità rinnovata è stato comunque approvato ed è ora disponibile anche online, con l'ambigua definizione di Statuto-Regolamento;⁴⁹ ha come introduzione una ricostruzione storica piuttosto approfondita, il cui scopo è quello di legittimare la rinascita della comunità della Frazione.⁵⁰ La ricostituzione e contestuale rilegittimazione della comunità degli abitanti di Andonno è filtrata, nella comunicazione mediatica, da un lessico che attinge alla storia, mescolata a temi del folklore e alla retorica della tradizione. Il rischio, come sempre quando si parla di comunità, è quello di volere e in un certo senso dovere definire un insieme chiuso (e statico), a scapito dell'individuazione – certamente più complessa – di attori sociali (che in questo caso coincidono con i possibili aventi diritto all'esercizio degli usi civici) soggetti al cambiamento. Il ruolo giocato dalla storia nella fattispecie è evidente, per quanto chiaramente evocativo e finalizzato a precise rivendicazioni: nella ricostruzione che viene fatta della comunità e dei suoi usi, sono gli eventi storici locali a spiegare l'esistenza di questa «nuova» istituzione. La storia ha dunque una funzione legittimante e, più in generale, le è assegnato un ruolo di grande rilevanza. Da un punto di vista contestuale questo ci permette di osservare lo spazio locale come una costruzione costante: la condivisione, l'uso e la trasformazione delle risorse e dell'ambiente contribuiscono alla creazione dei luoghi e sono alla base delle loro trasformazioni. Solo la storia può spiegare le dinamiche della trasformazione territoriale e dare sostanza a categorie come la sostenibilità dei processi ambientali, oltre a rivelare l'articolazione – spesso inespressa o incompresa – delle comunità locali in questi processi.

La comunità di Andonno sembra esserne almeno in parte consapevole e usa la storia per sostenere retoricamente la sua rinascita: la storia di questo paese è senza dubbio «antica», dice la prefazione allo Statuto, e strettamente

legata alle vicende che hanno contribuito alla nascita e allo sviluppo degli altri paesi della Valle Gesso. In principio, continua lo Statuto, Andonno era un piccolo villaggio forse di origine celtico-ligure, ma le tracce documentarie non vanno oltre l'anno Mille: il tempo immemorabile è stato (ed evidentemente è) spesso una categoria di legittimità giurisdizionale, e anche qui questo sembra essere il caso.

Lo Statuto, in una svolta etnografica, passa poi a descrivere le attività artigianali proprie della comunità, attività che saranno poi alla base delle rivendicazioni di giurisdizione autonoma: pratiche agro-silvo-pastorali, filatura e tessitura della canapa, raccolta e distillazione della lavanda. La definizione delle risorse ambientali (e, naturalmente, delle pratiche locali che le «attivano») è centrale e strettamente legata alla costituzione stessa del gruppo sociale che ne detiene i diritti. E questo in un senso certamente più antropologico che non economico.

Conclusione

L'ASBUC, con un'operazione di cui si è cercato di tracciare alcuni elementi di complessità e tensione negoziale, ha dunque ridefinito, nel momento della sua costituzione, i rapporti tra comunità e risorse naturali utilizzando argomenti storici e ambientali e stabilendo, in un certo senso, un nuovo modo di concepire il paesaggio locale. Lo Statuto che sancisce la sua istituzione e il suo riconoscimento pubblico, è basato, già nella sua intitolazione, sulla legge nazionale del 1927 sugli usi civici, il cui scopo era quello di riformare e riorganizzare tutte le controversie relative alla gestione comune delle risorse: «sono soggetti al presente Statuto-Regolamento tutti i terreni del demanio civico frazionale, già appartenenti all'ex Comune di Andonno, ora Frazione del Comune di Valdieri». Ma, con revisione statutaria di cui è dato conto, l'Amministrazione separata ha in seguito assunto «le caratteristiche di una organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) operante nell'ambito della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente dei beni di uso civico» della Frazione.

La comunità di Andonno oggi non si identifica con il Comune a cui anagraficamente appartiene e nel cui territorio risiede, ma con un «luogo», che è stato un tempo una comunità, poi un Comune amministrativo e attualmente una Frazione che esercita i suoi diritti di uso civico sul bosco e sui terreni comuni che storicamente usava e possedeva.⁵¹ È questa storia che giustifica oggi il fatto che il Comune di Valdieri abbia responsabilità e incombenze amministrative sulle terre comuni della sua Frazione, ma non ne abbia la titolarità, che appartiene, secondo la legge italiana, ad Andonno stessa come Fra-

zione (o, meglio, come comunità «storica» di utenti, poi trasformatisi in *cives* lì residenti).⁵²

Nel saggio abbiamo provato a riflettere sull'uso strategico di questa non-identificazione tra comunità, Comune, Frazione e territorio e abbiamo discusso delle conseguenze ambientali che questo conflitto giurisdizionale ha avuto in passato e tuttora ha. Nel ritracciare per sommi capi la storia dei diritti e degli usi civici in Piemonte (e in Italia più in generale) abbiamo mostrato come tutti i tentativi, in prevalenza ottocenteschi, e anche novecenteschi, di liquidarli, o riordinarli secondo categorie generali e uniformanti, abbiano spesso avuto a che fare con la delegittimazione del valore economico delle risorse ambientali e la presunta bassa produttività della loro gestione. Operazione, questa, che ha espunto sistematicamente tutti gli elementi di quel «pluralismo giuridico» che a fatica la ricerca storica riconosce, e individua solo attenendosi a indagini contestuali e locali. Per gli storici, la definizione e il riconoscimento dei protagonisti della gestione dei beni collettivi è spesso complessa e ha implicazioni, appunto, con la costruzione dello spazio politico locale: la condivisione della risorsa «crea» comunità, ma la comunità non sempre coincide con istituzioni formalizzate: da qui la difficoltà oggi di ricostruire l'esistenza di questi soggetti politici locali, almeno fino a quando questi stessi soggetti non decidono, come nel caso di Andonno (peraltro molto raro nel panorama italiano), di riconoscersi, mostrarsi e definirsi come tali.

1 Si veda, per alcune considerazioni generali, G. Beltrametti, V. Tigrino, «Comune, collettivo, sconosciuto. La storia della proprietà collettiva e il paesaggio rurale storico», in: V. Moneta, C. Parola (a cura di), *Oltre la rinaturalizzazione. Studi di ecologia storica per la riqualificazione dei paesaggi rurali*, Sestri Levante 2014, pp. 29–46. Sulla dimensione del conflitto, in confronto ad altre prospettive di ricerca sui *commons*, si veda anche V. Tigrino, «Premessa», *Quaderni storici (Risorse comuni)*, 155, 2017, pp. 297–317. Un esempio di analisi interdisciplinare di una vicenda (conflittuale) di gestione è anche in G. Beltrametti et al., «The ambiguous nature of the commons: shifting meanings between archives and field evidences (Upper Trebbia Valley, Liguria, 19th–21st centuries)», *Quaderni storici (Ethnography of the Commons)*, 168, 2021, pp. 723–771.

2 I lavori di Nadine Vivier hanno ricostruito le dinamiche legate all'azione statale: cf. ad es. N. Vivier, *Propriété collective et identité communale. Les biens communaux en France, 1750–1914*, Parigi 1998; M.-D. Demélas, N. Vivier (a cura di), *Les propriétés collectives face aux attaques libérales (1750–1914). Europe et Amérique latine*, Rennes 2003. Più in particolare sul caso francese si veda il più recente F. Locher (a cura di), *La nature en communs. Ressources, environnement et communautés (France et Empire français XVII^e–XXI^e siècle)*, Ceyzérieu 2020 (con un saggio della stessa Vivier).

3 Il tema quello della produzione storica dei luoghi, così come è stato definito da A. Torre: comprendere come gli spazi locali e i luoghi siano stati e siano continuamente prodotti e ri-prodotti, adottando un approccio topografico all'analisi delle pratiche sociali e culturali, cf. A. Torre, *Luoghi. La produzione di località in età moderna e contemporanea*, Roma 2011.

4 A. M. Stagno, V. Tigrino, «Beni comuni, pro-

prietà privata e istituzioni: un caso di studio dell'Appennino ligure (XVIII–XX secolo)», *Archivio Scialoja Bolla. Annali di studio sulla proprietà collettiva*, 1, 2012, pp. 261–302; V. Tigrino et al., «Terre collettive e insediamenti in Alta val Trebbia (Appennino Ligure): la definizione della località tra Sette e Novecento», *Archivio Scialoja Bolla. Annali di studio sulla proprietà collettiva*, 1, 2013, pp. 105–156; G. Beltrametti, «Usi civici, gestione collettiva delle risorse e diritti locali. Analisi storica di morfologie di possesso in realtà giurisdizionali di confine (val Formazza, XIX–XX sec.)», in: *Percorsi di ricerca/Working papers*. Laboratorio di storia delle Alpi – LabiSAIp, Mendrisio 2013, pp. 7–16.

5 In Italia l'istituzione culturale di riferimento è il Centro studi e documentazione sui demani civici e le proprietà collettive di Trento, da anni impegnato nella diffusione, non solo accademica, dei temi legati alla gestione collettiva delle risorse, www.usicivici.unitn.it, 10. 6. 2022.

6 Tra gli istituti più antichi e rappresentativi del genere vi è la Magnifica comunità della Val di Fiemme, che amministra ad oggi circa 20 mila ettari di terreno, in prevalenza boschivo. Cf. G. Bonan, «The communities and the comuni: The implementation of administrative reforms in the Fiemme valley (Trentino, Italy) during the first half of the 19th century», *International Journal of the Commons*, 10, 2016, pp. 589–616.

7 La storia della maglia comunale piemontese è un tema di ricerca di grande interesse. Si veda R. Bordone et al. (a cura di), *Lo spazio politico locale in età medievale, moderna e contemporanea*, Alessandria 2007, e il decennale lavoro dello Schedario storico territoriale dei comuni piemontesi, disponibile all'url: www.archiviocasalis.it, 10. 6. 2022.

8 Si rimanda al sito della Regione Piemonte, che offre accurate rilevazioni statistiche rispetto agli usi

civici. Cf. www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/autonomie-locali/usi-civici. In generale su 1200 comuni piemontesi i beni civici sono accertati in 690 comuni, pari al 57 per cento del totale, sono in corso di accertamento in 178 comuni, pari al 12 per cento del totale e sono da definire in 138 comuni, pari al 16 per cento del totale. Dalla rilevazione risulta che non hanno sicuramente beni civici (in quanto hanno avanzato una dichiarazione di inesistenza) 190 comuni, pari al 15 per cento del totale.

9 In Piemonte ci sono poche amministrazioni separate per gli usi civici; dagli ultimi dati risultano essere meno di dieci e si trovano principalmente nelle province di Biella e del Verbano-Cusio-Ossola, mentre Andonno è l'unica amministrazione separata attiva in provincia di Cuneo, a partire dalla sua re-istituzione nel 1998 (per arrivare alla sua piena operatività nel 2007). Si veda L. Nazzi, D. Riso, «Per una gestione condivisa e comunitaria del territorio», comunicazione inedita, Ostana, 2 luglio 2016. Gli «appunti» della comunicazione si possono trovare sul sito di Legambiente all'indirizzo www.legambiente.it/sites/default/files/docs/appunti_ostana_lndr.pdf. (si coglie l'occasione per ringraziare Daniela Riso, vera protagonista della rinascita del Comitato frazionale di Andonno, per il dialogo costante e la condivisione di dati e informazioni). A titolo di esempio, la confinante Liguria ha invece moltissime «istituzioni» locali, anche minime, alternative ai Comuni amministrativi, depositarie di diritti d'uso collettivo storicamente consolidate, spesso coincidenti con Frazioni dei Comuni.

10 Sul caso di Trino si veda V. Tigrino, «Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino», in: M. Agnoletti (a cura di), *Paesaggi rurali storici. Per un catalogo nazionale*, Roma/Bari 2010, pp. 168–169.

11 Le Amministrazioni dei Beni civici o frazionali (ASUC o ASBUC) sono le istituzioni individuate dalla legge 278/1957 (*Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali*) che norma la gestione di quelle proprietà collettive «aperte», in cui i diritti di godimento sono estesi a tutti i residenti di una data Frazione.

12 Questo saggio costituisce lo sviluppo di una ricerca iniziata quasi dieci anni fa da V. Tigrino, cf. «Risorse collettive e comunità locali: un approccio storico», *Economia e società regionale (Sviluppo locale, resilienza e risorse locali)*, XXXIII, 3, 2015, pp. 23–44.

13 Per il concetto di «attivazione» delle risorse naturali il riferimento è a O. Raggio, D. Moreno (a cura di), «Premessa» a *Quaderni storici (Risorse collettive)*, 81, 1992, una pietra miliare per la storia delle risorse naturali in prospettiva microstorica ed ecologico-storica. Si veda anche A. Torre, V. Tigrino, *Ragion Pratica (Beni comuni e località: una prospettiva storica)*, 41, 2013, pp. 333–346.

14 Cf. L. Lorenzetti, Y. Decorzant, A. L. Head-König (eds.), *Relire l'altitude. La terre et ses usages Suis-*

se et espaces avoisinants, XII^e–XXI^e siècles, Neuchâtel 2019. La più recente rassegna dedicata al tema dei *commons* montani è T. Haller et al. (a cura di), *Balancing the Commons in Switzerland. Institutional Transformations and Sustainable Innovations*, Londra 2021. Non si può non notare che il titolo echeggia il celebre lavoro pionieristico di R. Netting, *Balancing on an Alp. Ecological Change and Continuity in a Swiss Mountain Community*, Cambridge 1981, che è considerato essere il testo da cui hanno tratto ispirazione le successive ricerche di E. Ostrom, e in particolare *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*, Cambridge 1990.

15 Come noto l'interesse per il tema si è acceso a partire dalla pubblicazione del libro di Ostrom (vedi nota 14), tradotto in italiano nel 2006.

16 Sul tema del mancato aspetto applicativo cf. Beltrametti/Tigrino (vedi nota 1). Per il legame tra forme proprietarie e dinamiche ambientali si veda quanto prevede la legge italiana alla nota 21.

17 P. Grossi, *Un altro modo di possedere. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Milano 2017. L'espressione «un altro modo di possedere» è entrata a far parte, a partire dal titolo del celebre lavoro di Paolo Grossi, del dibattito storico-giuridico sul tema, come dispositivo interpretativo di tutte quelle «forme alternative di proprietà», in particolare di antico regime, difficilmente afferrabili e descrivibili con il linguaggio economico e giuridico di epoca liberale.

18 P. Grossi, *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Milano 1992.

19 S. Vanuxem, *La propriété de la terre*, Marsiglia 2018.

20 L'articolo 1 della legge, in riferimento ai soggetti delle disposizioni, recita: «Per l'accertamento e la liquidazione generale degli usi civici e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un Comune, o di una Frazione di Comune, e per la sistemazione delle terre provenienti dalla liquidazione suddetta e delle altre possedute da Comuni, università ed altre associazioni agrarie, comunque denominate, soggette all'esercizio di usi civici». La legge del 1927 ha di recente trovato un compimento nella schematica legge 168/2017 sui domini collettivi, la cui maggior novità risiede nel riconoscimento giuridico, in senso privatistico, delle realtà di gestione comune delle risorse naturali e del loro ruolo paesaggistico-ambientale. All'art 1 comma C ai domini collettivi è riconosciuta la capacità di gestione del patrimonio naturale «considerato come comproprietà inter-generazionale».

21 Codice dei beni culturali e del paesaggio 42/2004, art. 142, par. 1: «le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici» sono considerate di interesse paesaggistico e sono tutelate per legge. L'articolo riprende alla lettera quanto già pre-

visto dalla legge 431/1985 (nota come legge Galasso), dedicata alla tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Cf. F. Carletti (a cura di), *Demani civici e risorse ambientali*, Napoli 1993.

22 T. De Moor, «What do we have in common? A comparative framework for old and new literature on the commons», *International Review of Social History*, 57, 2012, pp. 269–290.

23 I. D. Rotherham (a cura di), *Cultural Severance and the Environment. The Ending of Traditional and Customary Practice on Commons and Landscapes Managed in Common*, Londra/New-York 2013.

24 Questa è la prospettiva suggerita di Raggio/Moreno (vedi nota 13): attenzione al contesto, alle pratiche e ai processi di produzione (sociale) delle risorse naturali. Si veda anche Torre/Tigrino (vedi nota 13), per una comparazione tra quell'approccio e la recente prospettiva neo-istituzionalista.

25 T. De Moor, «The Silent Revolution: A New Perspective on the Emergence of Commons, Guilds, and Other Forms of Corporate Collective Action in Western Europe», *The International Review of Social History*, 53, 2008, pp. 179–212, e G. Bravo, T. De Moor, «The Commons in Europe: from past to future», *The International Journal of the Commons*, 2, 2008 pp. 155–161. Si veda anche, per l'approccio metodologico, A. Agrawal, «Sustainable governance of common-pool resources: context, methods, and politics», *Annual Review of Anthropology*, 32, 2003, pp. 243–262.

26 Si veda come esempio di questo approccio M. Laborda-Peman, T. De Moor (a cura di), «*Collective action institutions in a long-term perspective*», *International Journal of the Commons*, 10, 2016, e in particolare la prefazione «History and the commons: a necessary conversation», pp. 517–528.

27 Per una rassegna di casi studio europei si vedano gli editoriali *Commons in a changing Europe*, 2013 e *The commons in Europe: from past to future*, 2008, entrambi reperibili su www.thecommonsjournal.org, 10. 6. 2022.

28 Cf. Raggio/Moreno (vedi nota 13). Si veda anche G. Beltrametti, *Spazi e diritti collettivi nell'Appennino ligure (XVIII–XX sec.)*, tesi di dottorato in Geografia storica, Università di Genova, e Beltrametti/Tigrino (vedi nota 1).

29 Si veda per esempio il *Forum* promosso dalla rivista *Quaderni storici*, su «History and the commons», 164, 2020, pp. 561–624, e in particolare il saggio di A. Ingold, «Naturalizing the commons or historicizing the state? Commons, archives, and the uses of history in the nineteenth century», pp. 571–589, Cf. inoltre T. De Moor, *The Dilemma of the Commoners. Understanding the Use of Common-Pool Resources in Long-Term Perspective*, Cambridge 2015 e J. Larsson, «Conflict-resolution mechanisms maintaining an agricultural system. Early modern local courts as an arena for sol-

ving collective-action problems within Scandinavian Civil Law», *International Journal of the Commons*, 10, 2016, pp. 1100–1118.

30 P. Grossi, «Assolutismo giuridico e proprietà collettive», *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 19, 1990, pp. 505–555.

31 B. Palmero, *Valdieri*, in Schedario storico territoriale dei Comuni piemontesi (vedi nota 7).

32 Si trovano innumerevoli tracce di questi conflitti nella documentazione degli archivi dei Commissariati agli usi civici. Il Commissariato è una magistratura su base regionale o sovraregionale creata dalla già menzionata legge 176/1927, con il compito di riordinare e assegnare a categoria – su base comunale e con indagini di carattere storico-giurisdizionale – le terre gravate da usi civici. Per una rassegna storiografica sul tema cf. le numerose pubblicazioni della rivista (ora collana editoriale) dell'«Archivio Scialoja-Bolla», creata dal Centro studi e documentazione sui demani civici e le proprietà collettive, Trento: www.usicivici.unitn.it/scialoja-bolla/indice.html, 10. 6. 2022.

33 Così si afferma sul sito web dell'ASBUC: www.andonno.it, 10. 6. 2022.

34 Le operazioni erano previste dalla legge 278/1957, «Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici», il cui art. 1 afferma: «All'amministrazione separata dei beni di proprietà collettiva della generalità dei cittadini abitanti nel territorio frazionale provvede un Comitato di cinque membri eletti nel proprio seno, dalla generalità dei cittadini residenti nella frazione ed iscritti nelle liste elettorali».

35 La disputa, che non può essere qui interamente ricostruita, ha lasciato traccia documentaria nei fascicoli dell'Archivio del Commissariato agli usi civici di Torino (vedi nota 32).

36 Per un'interessante lettura del fenomeno si veda M. Rossi, A. Gattiglia, «Riflessi ambientali dell'attività mineraria e metallurgica nella montagna piemontese», *Archeologia postmedievale (Montagne incise, pietre incise)*, 17, 2013, pp. 279–289.

37 Cf. Palmero (vedi nota 31). La relazione è conservata in Biblioteca Reale di Torino, Storia patria n. 855, Brandizzo 1753: «Relazione che il conte di Brandizzo fa di ogni città e terra posta nella provincia di Cuneo ... negli anni 1750, 51 e 52», manoscritto.

38 Lo sfruttamento delle cosiddette risorse tradizionali era per esempio regolato da un documento di circa un secolo precedente, prodotto dal Comune di Valdieri, in Archivio storico comunale di Valdieri, C. III, cartone 85, fasc. 5: «Municipio di Valdieri. Regolamento sul modo di usare i beni comunali a senso dell'art. 151 della legge 07 ott 1848 dei boschi e del pascolo e disposizioni generali» (14/11/1853). Il documento è citato in Palmero (vedi nota 31).

39 Per il Commissariato agli usi civici cf. nota 32.

40 Archivio del Commissariato agli usi civici, fa-

scicolo *Valdieri*, conciliazione tra la ditta Italcementi e il Comune di Valdieri in merito al proseguimento delle attività estrattive.

41 Archivio di stato di Torino, Sezioni Riunite, Catasto sabaudo, Allegato I: Libri delle misure generali e degli estimi delle province del Piemonte, Circondario di Cuneo, Mandamento di Valdieri, Andonno.

42 Archivio di stato di Torino, Sezioni Riunite, Catasto francese, Allegato A: Mappe del catasto francese, Circondario di Cuneo, Mandamento di Valdieri, Andonno, pf. N. 66.

43 Il «catasto francese» di Valdieri e Andonno (registrati e cartografati come due diverse comunità nel periodo napoleonico) è stato analizzato tramite filtraggio cartografico e l'uso di un sistema geografico informatico (GIS) da C. Monaco, «Da documenti storici a risorse digitali per la lettura del territorio: i catasti francesi di Valdieri e Andonno», *Bollettino dell'Associazione italiana di cartografia*, 15, 2014, pp. 33–45.

44 Come già segnalato tutta la documentazione qui utilizzata relativa alla lite sugli usi civici e la disputa sull'attività della cava è conservata presso l'Archivio del Commissariato di Torino, fascicolo *Valdieri*.

45 Vedi nota 44.

46 I riferimenti sono alla legge Galasso del 1985, più tardi assorbita dal Codice dei beni culturali del 2004 (vedi nota 21), e alla legge regionale 20 del 1989.

47 Sulla relazione tra memoria istituzionale e statuti scritti comunitari si veda I. Vazquez, «Toward an Integrated History to Govern the Commons: Using the Archive to Enhance Local Knowledge», *International Journal of the Commons*, 14, 2020, pp. 154–172.

48 Archivio del Commissariato agli usi civici, fascicolo *Valdieri*. Si veda anche il pronunciamento n. 4591/2018 della sezione III del Consiglio di stato, che si pronuncia su un regolamento comunale di gestione degli usi civici, definendo i limiti della nozione di comunità locale.

49 www.andonno.it, 10. 6. 2022. La prima pagina recita: Statuto-Regolamento, ai sensi dell'art. 26 della legge 1766/1927 e della legge 278/1957.

50 Vedi nota precedente.

51 La vasta disponibilità documentaria è stata analizzata in Palmero (vedi nota 31).

52 Legge 1766/1927.